GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 | ROMA — LUNEDÌ 16 FEBBRAIO | NUM. 38

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Con R. Decreto in data 10 febbraio 1891, all'ufficio di Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri è stato assunto il commendatore Giacomo Malvano, Consigliere di Stato.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 42 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge sulla tutela della igiene e sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 8849;

Veduto il parere del Consiglio Superiore di Sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, che sarà, d'ordine Nostro, vidimato dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1891.

UMBERTO

Crispi.

Visto, *il Guardasigilli*: Zanardelli.

Regolamento speciale di polizia mortuaria

Denunzia dei decessi.

Art. 1.

I capi di famiglia, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunziare all'ufficio dello stato civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, entro 15 ore al più tardi dal presunto decesso, per

ottenere l'autorizzazione del trasferimento della salma alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denunzia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, stabilite nei moduli *B* e *B*bis compilati dalla Direzione generale della statistica del Regno.

Art. 2.

All'infuori dei casi contemplati nell'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale, o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto a informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte.

Art. 3.

A termini dell'articolo 25 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, tutti gli esercenti la professione di medico e chirurgo dovranno in ogni caso di morte di persona da essi assistita denunziare al sindaco del Comune la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne sarebbe stata la causa a norma dei moduli *A*, *A*___ compilati pure dalla Direzione generale della statistica del Regno (1).

Nel caso possa esservi il dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà pure essere fatta all'autorità giudiziaria a termini dell'articolo 439 del Codice penale.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'ufficio dello stato civile è fatto pure ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'autorità giudiziaria o dalla politica.

Art. 4.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informarne l'autorità municipale o quella di pubblica sicurezza.

Riconoscimento dei decessi.

Art. 5.

Sulla denuncia di un decesso nel Comune, il sindaco deve, entro ventiquattr'ore da quella in cui è avvenuto, farlo constatare da un medico, il quale rilascerà un certificato scritto della visita fatta.

Art. 6.

Sulla dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il sindaco autorizzerà le pratiche richieste per trasporto, per autopsia, per imbalsamazione, per sepoltura o per cremazione della salma.

Tale autorizzazione sarà rilasciata in carta libera ed esente da qualsiasi spesa.

Art. 7.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, così il medico della cura come quello delegato alla visita necroscopica devono denunciare il sospetto all'autorità competente e l'autorizzazione alle suddette pratiche sul cadavere sarà in tal caso subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 8.

Nel caso contemplato all'articolo 4 il sindaco farà visitare da un sanitario le parti rinvenute, dandone pure avviso alla autorità giudiziaria. — Ove questa non si opponga, saranno impartite le disposizioni necessarie per l'inumazione o per la cremazione di quei resti umani.

Periodo di osservazione delle salme.

Art. 9.

Di nessuna salma può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione o la cremazione, prima che siano trascorse ventiquattro ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso.

(1) Nell'interesse della statistica sanitaria si raccomanda ai medici e chirurgi ed alle levatrici di notificare all'ufficiale sanitario del comune l'espulsione degli embrioni e dei feti non vitali a loro conoscenza, indicando l'età della vita entrouterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili dell'aborto o della morte del neonato.

Art. 10.

In caso di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione, che di regola non oltrepasserà però le 48 ore.

Art. 11.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta dello stesso medico visitatore, potrà il sindaco ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nel deposito mortuario a meno di ventiquattro ore.

Art. 12.

Nel periodo di osservazione di una salma, è proibito di porla in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita.

Depositi di osservazione.

Art. 13.

Per quanto è possibile i Comuni dovranno avere in luogo appartato e rispondente alle esigenze igieniche e umanitarie, un deposito di osservazione per ricevervi le salme di persone:

a) morte in abitazioni anguste o povere, dove sia pericoloso il mantenerle per il periodo di tempo necessario;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico dove non possano essere lasciate;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Art. 14.

Questi depositi per le due prime categorie di salme debbono essere disposti per modo che sia possibile l'assistenza di esse per parte di parenti o di chi ne assume le veci.

Art. 15.

Per tutte le salme non assistite dovranno in questi depositi stabilirsi mezzi adatti perchè qualunque manifestazione di vita sia possibilmente avvertita dal custode, che deve rimanere nel locale in permanenza.

Art. 16.

In questi depositi non potranno essere portate le salme di persone morte per vajuolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera, le quali, debbono essere tenute in osservazione nella camera mortuaria del cimitero.

Trasporto delle salme.

Art. 17.

Il trasporto delle salme a cura del Comune è:

a) gratuito, per quelle in ordine alle quali non sia fatta speciale richiesta ed il cui trasporto sia in conseguenza da eseguirsi nella forma ordinaria più semplice;

b) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità municipale, per quelle in ordine alle quali siano richiesti servizi o trattamenti speciali.

Art. 18.

Il trasporto delle salme al deposito o alla camera mortuaria prima che sia trascorso il periodo sopra stabilito di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali che non si metta ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19.

Le salme delle persone morte per vajuolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite, colera, devono essere deposte nel feretro, senza spogliarle dei loro indumenti, avvolte in lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al due per mille. Esse devono trasportarsi direttamente dal luogo del decesso al cimitero.

Art. 20.

Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, sarà eseguito a cura dei comuni, preferibilmente in apposita vettura chiusa, semprechè non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto, riconosciuto conveniente dal punto di vista sanitario e civile dal sindaco.

Anche in questi casi però il trasporto sarà sempre soggetto alla vigilanza municipale.

Art. 21.

I Comuni che pel trasporto dei cadaveri si valgono di carri appositi, avranno cura che i medesimi siano internamente foderati da lamina metallica facilmente lavabile.

Art. 22.

I carri devono essere custoditi fuori della città in luogo rispondente alle esigenze igieniche.

Art. 23.

L'ora del trasporto e le vie da percorrersi saranno determinate dal sindaco.

Art. 24.

Le persone incaricate del trasporto di una salma devono essere munite del certificato di autorizzazione del sindaco contenente nome, cognome, paternità, età, patria del defunto, da consegnarsi al custode del cimitero.

Art. 25.

È vietato trasportare alcuna salma per essere deposta nel Comune in altro luogo che non sia il cimitero comunale, o fuori del territorio del Comune stesso o della provincia a cui appartiene o fuori del Regno, senza averne ottenuta l'autorizzazione del Prefetto e senza avere soddisfatto al pagamento della tassa prescritta dalla tabella annessa alla legge sulle concessioni governative.

Art. 26.

Il Prefetto, prima di autorizzare il trasporto di una salma in un Comune appartenente ad altra provincia del Regno, deve sentire in proposito il prefetto da cui dipende il Comune nel quale la stessa salma deve essere trasportata.

Art. 27.

L'autorizzazione di introdurre nel Regno salme di persone morte all'estero è data dal Ministero dell'Interno, ove risulti soddisfatto il pagamento della tassa stabilita dalla legge e osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 28.

Il permesso di trasporto di una salma dall'estero o da Comune a Comune sarà rilasciato, entro il primo anno dal decesso, solo in seguito ad accertamento che la morte non fu conseguenza di vajuolo, di scarlattina, di tifo esantematico, di difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubonica, ecc.), che all'epoca e nel luogo di decesso tali malattie non dominavano in forma epidemica, e che si è soddisfatto a tutte le misure di precauzione prescritte negli articoli seguenti.

Art. 29.

Potrà essere permesso il trasporto dopo un anno dal decesso, di salme di persone morte durante un'epidemia o in conseguenza di una delle malattie sopra indicate, quando siano state, subito dopo il periodo di osservazione, chiuse in casse a norma degli articoli seguenti o tumulate temporaneamente a norma dell'art. 39 del presente regolamento.

Ove non si sia soddisfatto a tali condizioni, vale il disposto dell'articolo 86 per le esumazioni in simili casi anche per il permesso di trasporto da Comune a Comune.

Art. 30.

Il trasporto di una salma da Comune a Comune per essere cremata, e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di loro definitivo deposito, sarà autorizzato mediante un unico decreto da rilasciarsi dal Prefetto della provincia, nella cui circoscrizione avvenne il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di una salma va sempre sottoposto alla autorizzazione prescritta dall'art. 25.

Art. 31.

Pel trasporto ordinario dall'estero o da Comune a Comune le salme devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco e quindi in altra cassa di legno forte.

Art. 32.

Lo spessore delle pareti di questa seconda cassa non deve essere minore di centimetri quattro.

Le tavole devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.

Le intersecazioni delle diverse faccie della cassa saranno riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri.

La cassa sarà accerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di centimetri due e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri.

Art. 33.

Tra la cassa di metallo e quella di legno dovrà essere interposto per uno spessore non minore di centimetri quattro, torba polverizzata o segatura di legno.

Art. 34.

Per trasporti in ferrovia a distanza di oltre 300 chilometri, o, a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, si dovrà esigere che la salma sia injettata nel torace e nella cavità addominale con almeno 1 litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3‰ o di acido fenico al 5 % e avvolta con un lenzuolo imbevuto delle stesse soluzioni.

Art. 35.

In ogni singolo caso la persona che accompagna la salma fuori del Comune dove avvenne il decesso deve essere determinata dalla autorità che ha lasciato il permesso e deve sempre essere munita del decreto di autorizzazione.

Art. 36.

Potrà essere concesso per ragioni d'insegnamento e di studio di trasportare salme alle sale anatomiche da Comuni vicini a quelli dove ha sede una Università, purchè la salma sia preparata a norma dell'art. 31 e siano riempiti inoltre gli spazi vuoti lasciati dalla salma stessa nella cassa metallica con torba finamente polverizzata.

Art. 37.

Le casse contenenti le salme, di cui all'articolo precedente, nonchè quelle vuote che servirono al trasporto delle stesse; potranno essere trasmesse, per ferrovia, entro carrello apposito, chiuso, di forma conveniente e foderato di lamina metallica, sui carri ordinari destinati alle merci.

Art. 38.

La concessione pel trasporto è data, nel caso dell'art. 36, dal Prefetto una volta tanto, sulla adesione scritta del sindaco del luogo di dove si devono esportare le salme e di quello del Comune dove devono essere portate e nel cui cimitero devono essere ricevute, bastando in seguito sia constatato di volta in volta il passaggio delle salme dall'uno all'altro Comune dai due uffici di stato civile.

Tumulazioni temporanee.

Art. 39.

In tutti i casi in cui debbasi per qualche tempo sospendere il trasporto di salme fuori Comune, o la loro tumulazione in sepolcro di famiglia, dentro o fuori del cimitero comunale, le salme stesse dovranno, trascorso il tempo di osservazione, esere collocate in cassa metallica saldata a fuoco e depositate in apposite nicchie nel cimitero.

Art. 40.

Tali nicchie per depositi temporanei devono presentare le medesime garanzie di impermeabilità che sono prescritte all'articolo 63 per le tumulazioni definitive.

Autopsie.

Art. 41.

Le salme di persone morte sia negli ospedali, che a domicilio, il cui trasporto si deve fare a cura e spese del Municipio, dovranno essere consegnate 24 ore dopo del decesso alle scuole mediche a scopo di indagini o di studio, qualora ne sia fatta richiesta regolare all'ufficio dello stato civile, o non ne sia stato altrimenti disposto dall'autorità giudiziaria.

Ove non siano richieste dalle scuole mediche, potranno essere concesse, per le stesse indagini o studi, ai medici esercenti che ne facciano espressa domanda, e possano valersi per l'autopsia di adatta sala.

Art. 42.

Dopo eseguite le indagini o gli studi di cui all'articolo precedente, le salme saranno ricomposte e riconsegnate per le ulteriori disposizioni alla persona incaricata del trasporto.

Art. 43.

A collo delle salme che si consegnano alle scuole mediche o a medici esercenti, dovrà esservi sempre legata una targhetta con le generalità delle persone a cui appartennero.

Art. 44.

E' vietato a chicchesia di asportare dalle sale anatomiche universitarie o dalle altre sale di autopsia per essere conservati, cadaveri o parti di essi, senza averne ottenuta prima l'autorizzazione scritta dal direttore della scuola o dal sindaco: autorizzazione che può essere negata in caso di esplicita opposizione della famiglia dell'estinto.

Art. 45.

Dall'autorizzazione di cui all'articolo precedente devono risultare le generalità della persona cui il cadavere o le parti di esso appartennero.

Art. 46.

Le autopsie non potranno essere eseguite che da dottori in medicina e chirurgia.

Imbalsamazione.

Art. 47.

L'imbalsamazione dovrà essere eseguita da un medico in seguito ad autorizzazione del sindaco.

Art. 48.

Tale autorizzazione, salvo il disposto degli articoli 10, 11, e 12 sarà concessa ove si presenti:

a) Una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, indicante il metodo che in essa sarà per seguire, e il luogo e l'ora in cui sarà compita.

b) Distinti certificati del medico curante e di un medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia avvenuta per causa criminosa

Art 49.

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata, tumulata o cremata se non sia accompagnata dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma.

Art. 50.

Il custode del cimitero iscriverà giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1° le inumazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, patria del sepolto, secondo risulta all'atto di autorizzazione rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2° le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito della loro deposizione;

3° le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, coll'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate se fuori del cimitero, secondo risulta dalla autorizzazione data dal prefetto;

4° qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, trasporto di salme o di ceneri, ecc.

Art. 51.

I registri indicati nell'articolo precedente devono essere presentati ad ogni richiesta degli ufficiali municipali o governativi per il loro visto e per le eventuali loro osservazioni.

Un esemplare dei medesimi dovrà essere consegnato ogni trimestre al municipio per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero.

Deposizione nella camera mortuaria.

Art. 52.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutte le salme durante o anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumate, tumulate o cremate, senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 53.

Nella camera mortuaria le salme portate prima del termine del periodo ordinario di osservazione (24 ore) devono essere tenute in condizioni tali che, in caso di morte apparente, le eventuali manifestazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite da un incaricato della vigilanza.

Inumazioni.

Art. 54.

Nel cimitero ad inumazione ogni salma deve essere chiusa in cassa di legno leggiero e sepolta in fossa separata; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 55.

Nell'area del cimitero destinata alle sepolture comuni dovranno preventivamente designarsi i posti delle fosse con un piano regolatore distribuendoli in tanti quadri in rapporto all'ampiezza dell'area e l'uno accanto all'altro in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta od ai viali di comunicazione.

Art. 56.

L'occupazione di dette fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate.

Compito un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri indicati nel piano regolatore, si ricomincerà collo stesso ordine a usufruire dei posti pari rimasti liberi.

Art. 57.

Ogni sepoltura nell'area assegnata ai seppellimenti comuni, sarà contradistinta da un cippo portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento.

Art. 58.

Le fosse per le inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del cimitero e volta per volta, secondo il bisogno, per essere ricolmate dopo deposta la cassa, in modo che la terra prima superficiale sia preferibilmente messa attorno al feretro, e la profonda al disopra.

Art. 59.

Le fosse per inumazione di salme di persone aventi oltre 7 anni d'età devono avere nella loro parte più profonda (a 2 m.) la lunghezza di m. 1.80 e la larghezza di m. 0.80, e debbono distare l'una dall'altra per ogni lato di m. 0.60 almeno. Si deve calcolare perciò per ogni posto una superficie di area di m.q. 3.50 per ogni seppellimento.

Art. 60.

Le fosse per inumazione di ragazzi al disotto di 7 anni devono avere nella parte più profonda (a 2 m.) in media una lunghezza di m. 1.50 e una larghezza di m. 0.50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno m. 0.50 per ogni lato.

Sarà perciò calcolato in media m.q. 2 di superficie per ogni inumazione.

Art. 61.

L'area per sepolture necessaria per ogni anno sarà calcolata in ragione di 54 posti per adulti e di 46 per ragazzi, ogni 100 morti.

Art. 62.

Per le inumazioni nei campi comuni e in quelli ad occupazione temporanea, non deve essere tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Tumulazioni.

Art. 63.

Nei cimiteri, oltre alla inumazione, è autorizzata altresì la tumulazione in nicchie destinate per un solo cadavere, purchè scavate in roccia compatta o costrutte con buona opera muraria, intonacate internamente con cemento e chiuse ermeticamente.

Art. 64.

Le salme da tumularsi devono essere chiuse in cassa metallica saldata a fuoco.

Cremazione.

Art. 65.

Nessuna ara crematoria può essere aperta fuori del recinto del cimitero comunale.

Art. 66.

L'uso dell'ara crematoria deve essere soggetto alla vigilanza del l'autorità municipale ed ogni cremazione di salma deve essere diretta da un incaricato dell'ente che abbia assunto l'esercizio privato dell'ara stessa o da un incaricato del municipio se l'esercizio di essa è comunale.

Art. 67.

La cremazione, volta per volta e caso per caso sarà autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del luogo del decesso sulla presentazione dei seguenti documenti:

1° a) Estratto legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto;

b) In difetto di essa, una domanda scritta dai parenti più prossimi o di uno degli amici, qualora non esistano o non si oppongano parenti.

2° Certificato del medico curante che dichiari la natura della malattia che determinò la morte ed escluda il sospetto di causa criminosa.

Art. 68.

In mancanza del certificato di cui al n. 2 del precedente articolo, e in caso di morte improvvisa o sospetta deve prodursi il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 69.

Quando la cremazione dovesse essere eseguita in un Comune diverso da quello del decesso, oltre ai documenti precitati, dovrà esibirsi anche il decreto prefettizio di autorizzazione al trasporto della salma fuori del Comune.

Art. 70.

Le salme devono essere collocate sull'ara crematoria avvolte negli indumenti nei quali furono deposte nel feretro.

Art. 71.

La cremazione della salma sarà eseguita unitamente al feretro nei seguenti casi:

a) Quando sia in istato di avanzata putrefazione.

b) Quando sia di persona morta per malattia contagiosa.

c) Quando, indipendentemente dai casi suindicati, la famiglia del defunto ne esprima il desiderio.

Art. 72.

Compiuta la cremazione le ceneri saranno diligentemente raccolte, ed, ove sia richiesto, anche in presenza dei parenti o di amici del defunto, o di loro rappresentanti, quindi deposte e sugellate in apposita urna cineraria.

Art. 73.

Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto le cui ceneri contengono.

Art. 74.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di una sola salma.

Art. 75.

Le urne cinerarie devono essere di materiale resistente ed inoltre saldamente chiuse ed infisse se lasciate all'esterno invece che riposte nelle celle cinerarie di appositi colombari.

Art. 76.

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 77.

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 59 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nei colombari o nelle sepolture private dei cimiteri, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizi o negli istituti, purchè in sito conveniente e di proprietà o affidato alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto, e dietro richiesta o consenso della famiglia e dell'ente morale stesso.

Tale consegna si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario dell'ara crematoria, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero ed il terzo viene trasmesso all'ufficio dello stato civile.

Esumazione.

Art. 78.

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo quando, scorso il decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, le salme vengono disseppellite per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportate in altre sepolture o cremate.

Art. 79.

Per procedere alle esumazioni ordinarie non occorre alcun ordine o permesso speciale. A ciò provvede il custode del cimitero sotto la propria responsabilità e a seconda del bisogno, dopo decorso il decennio di inumazione della salma.

Art. 80.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette particolari da essi acquistate nel recinto del cimitero.

Gli avanzi degli indumenti, casse ecc., devono essere raccolti a parte ed inceneriti dentro al cimitero.

Art. 81.

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'autorità giudiziaria, ovvero autorizzate dal sindaco.

Art. 82.

Se l'esumazione è ordinata dall'autorità giudiziaria, la salma sarà trasferita nella sala delle autopsie, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Art. 83.

Se l'esumazione è autorizzata dal sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'ufficiale sanitario comunale, prescrizioni che dovranno essere inserite nell'ordinanza stessa.

Art. 84.

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 85.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in doppia copia, delle quali una rimarrà presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere trasmessa all'archivio comunale.

Art. 86.

Non potrà autorizzarsi l'esumazione del cadavere di un individuo morto per vajuolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera, se non dopo trascorsi tre anni dalla morte, sentito il parere del Consiglio provinciale sanitario.

Art. 87.

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'autorità giudiziaria, non sarà concessa un'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Disposizioni generali sul servizio e sull'impianto dei cimiteri comunali.

Art. 88.

La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al sindaco, e se i cimiteri sono consorziali spetta al sindaco del Comune sul cui territorio il cimitero è stabilito.

Solo gli atti di proprietà, distinti da quelli di vigilanza, dovranno essere oggetto di un accordo tra i municipi consorziati.

Art. 89.

Il sindaco dovrà vigilare che nei cimiteri siano osservate le dispo-

sizioni delle leggi e dei regolamenti che reggono la materia e dovrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 90.

Tutti i cimiteri devono avere almeno un custode responsabile della loro buona tenuta.

Nei Comuni che superano i 5000 abitanti il custode dovrà avere alloggio in contiguità del cimitero.

Art. 91.

I Comuni composti di frazioni che distino dal capoluogo di oltre cinque chilometri, o ne siano separati da ostacoli, che in determinate epoche dell'anno possano impedire il seppellimento nel cimitero del capoluogo stesso, dovranno costruire cimiteri speciali per quelle delle loro frazioni, che si trovano in tali condizioni.

Art. 92

I piccoli Comuni possono essere autorizzati dal Prefetto ad unirsi in consorzio per l'uso di un solo cimitero quando lo ritengano opportuno in rapporto alle loro condizioni finanziarie, all'esiguo numero degli abitanti, alla prossimità dei loro territori o ad altre considerazioni che giustifichino una tale misura.

Art. 93.

Le spese d'impianto e di manutenzione dei cimiteri consorziali saranno ripartite fra i Comuni compartecipi in ragione della loro popolazione effettiva.

Art. 94.

Nei cimiteri comunali devono poter trovar posto:

a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;

b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita il loro domicilio legale;

c) le salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero del Comune stesso.

Art. 95.

Nel caso di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli già esistenti, il sindaco trasmetterà la relativa deliberazione consigliare col piano topografico, corredato degli opportuni schiarimenti, al Prefetto della provincia. Il Prefetto incaricherà il medico provinciale ed un ingegnere, membro del Consiglio provinciale sanitario, i quali, in contraddittori dell'ufficiale sanitario comunale e del sindaco del Comune dove il cimitero dovrà essere stabilito, constateranno se, tanto sotto il rapporto dell'ubicazione quanto sotto quello dell'orografia, della estensione del terreno e dei suoi caratteri geologici, la località designata presenti le condizioni igieniche necessarie.

Gli stessi incaricati daranno pure il loro parere sul progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero in rapporto alle prescrizioni del presente regolamento, o di altre che siano in seguito emanate dall'autorità competente.

Art. 96.

Il Prefetto, vista la relazione della fatta ispezione e sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, approverà il piano topografico e il progetto del nuovo cimitero, ovvero inviterà il Comune a scegliere entro un termine perentorio altra località od a correggere il progetto conformemente alle esigenze sanitarie e locali.

Concessioni di sepolture private nei cimiteri comunali.

Art. 97.

Allorchè l'estensione dell'area del cimitero lo permette, il Comune può concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.

Art. 98.

Tali sepolcri particolari comunque siano costruiti non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori.

Art. 99.

Perchè il Comune possa fare simili concessioni deve giustificarne la possibilità producendo alla Prefettura:

a) la planimetria del cimitero, dalla quale risulti quale sia l'area per le sepolture comuni, quale quella riservata ai sepolcri privati;

b) la media dei morti nell'ultimo decennio.

Art. 100.

Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità.

Art. 101.

Quando il cimitero è consorziale i Comuni comproprietari si ripartiscono il provento della concessione del terreno per sepolcri particolari in ragione della spesa sostenuta da ciascun Comune per l'impianto del cimitero.

Art. 102.

Nessuna concessione speciale di terreno può essere fatta a titolo gratuito, altro che per le salme di quelle persone per le quali in ragione di speciali benemerenze sia tale onoranza decretata dal Consiglio comunale.

Soppressione dei cimiteri.

Art. 103.

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge sanitaria e dal presente regolamento, potrà essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità igienica o d'ordine pubblico.

L'autorizzazione per tale soppressione dovrà essere data dal Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 104.

Il terreno di un cimitero di cui sia autorizzata la soppressione, deve rimanere almeno per 10 anni nello stato in cui si trova al giorno in cui si cessa dall'inumarvi, prima di essere destinato a pubblico passeggio o di essere lasciato coltivare, salvo al Comune il diritto di far togliere le erbe che naturalmente vi si sviluppano. Per permettere su di esso la costruzione di edifizi si dovranno lasciare passare almeno 20 anni dalla suddetta epoca.

Trascorsi tali periodi di tempo, prima di venire messo in uso o per coltivazione o per costruzione, dovrà essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due.

Le ossa che vi si rinvenissero dovranno essere depositate nell'ossario del nuovo cimitero.

Art. 105.

I concessionari di posti per sepolture particolari coi quali i Comuni sieno legati da regolare contratto, hanno diritto, salve speciali patti stabiliti prima della pubblicazione del presente regolamento, di ottenere nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso in quello che deve chiudersi, e al trasporto delle spoglie mortali nella nuova sepoltura.

Le spese per la ricostruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle nicchie private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo pure patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 106.

I materiali dei monumenti e i segni funerari posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri da sopprimersi, restano di proprietà dei concessionari, che possono asportarli nel nuovo cimitero.

Qualora questi si rifiutino di farlo, passeranno tali materiali in proprietà del Comune, che se ne varrà a termini dell'articolo 127 del presente regolamento, quando il terreno su cui si trovano debba essere destinato ad altro uso.

Art. 107.

I cimiteri soppressi, finchè non siano destinati ad altro uso, a termini degli articoli precedenti, devono essere tenuti sotto la vigilanza del Comune e in modo decoroso.

Cimiteri e sepolcri particolari fuori dei cimiteri comunali.

Art. 108.

Non potrà mai in alcun caso essere consentita la costruzione di cimiteri particolari per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, in modo che sfuggano alla immediata vigilanza dell'autorità comunale.

Tali cimiteri dovranno in ogni caso corrispondere alle norme stabilite negli articoli 111, 112 e 113.

Art. 109.

Sarà permesso agli stranieri di costruire e mantenere, avuto il consenso dei municipi, cimiteri separati per la deposizione dei cadaveri dei loro connazionali, secondo le norme stabilite negli articoli 111, 112 e 113.

Art. 110.

E' permesso l'uso di sepolcri particolari eretti da privati in terreni di loro proprietà per deporvi salme o ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia secondo le norme stabilite negli articoli 111, 112 e 113.

Art. 111.

I cimiteri e i sepolcri particolari di cui negli articoli 108, 109, 110 devono rispondere a tutti i requisiti prescritti pei cimiteri comunali, e la loro costruzione sarà consentita solo quando siano attorniati per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti o delle famiglie che fanno la domanda di concessione, o sui quali gli stessi acquistino il privilegio di non lasciarvi costrurre abitazioni, opifici od altro edifizio destinato a riunioni di persone.

Art 112.

La costruzione di cimiteri o di sepolcri particolari, di cui sopra, dev'essere subordinata all'autorizzazione a darsi dal Prefetto della provincia, inteso prima il voto del Consiglio comunale o quello del Consiglio provinciale di sanità, in base alla relazione di visita praticata secondo è stabilito pei cimiteri comuni.

Art. 113.

Chi domanda l'autorizzazione per l'impianto o il riconoscimento di un cimitero o di un sepolcro particolare deve sottostare alle spese della visita relativa da praticarsi.

Art. 114.

Le amministrazioni comunali non possono sotto alcun pretesto stabilire tasse di concessione sulla deposizione di salme nei sepolcri particolari.

Art. 115.

I cimiteri e i sepolcri particolari sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale e particolarmente dell'ufficiale sanitario come i cimiteri comuni.

Disposizioni tecniche sulla costruzione dei cimiteri.

Art. 116.

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri da opifici, da scuole, da convitti, da caserme, da ospedali, da case di ricovero, da chiese o da altri locali di riunione destinati ai culti aperti e al pubblico, da qualunque altro pubblico stabilimento e da qualsiasi abitazione.

In via eccezionale, quando sia dimostrata l'assoluta impossibilità di trovare altre posizioni adatte, sarà permesso di ampliare cimiteri esistenti o di costrurne di nuovi in località dove pure si trovi a distanza minore di 200 metri qualche casa con un assieme di popolazione inferiore in complesso a 100 abitanti, e non si tratti di luoghi di pubblico convegno.

Art. 117.

Dal momento che un'area si trovi, all'applicazione del presente regolamento, o venga in seguito destinata ad uso di cimitero, nel raggio di 200 metri attorno ad essa, a termini dell'art. 57 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, non solo non possono innalzarvisi abitazioni nuove, tempii, fabbriche o pubblici stabilimenti ma le stesse costruzioni ad uso di abitazioni o di riunioni, sia permanenti che temporanee, ivi esistenti, non possono essere in alcun modo ingrandite.

Art. 118.

L'area di terreno destinata per le inumazioni comuni deve essere almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero supposto dei morti da seppellirsi in ciascun anno, calcolato a norma degli articoli 59, 60 e 61.

Devesi inoltre destinare un di più di area disponibile per tempi eccezionali di epidemie, equivalente ad un sesto dell'area totale necessaria per le inumazioni ordinarie.

Art 119.

Nell'area di terreno destinata a inumazioni, di cui all'articolo antecedente, non deve essere computata quell'area che il Comune intenda destinare per le sepolture private o per le salme di cittadini illustri e benemeriti, nè quella destinata alla camera mortuaria e alla sala delle autopsie, all'ossario, alle strade, ai viali.

Art. 120.

Il cimitero deve essere cinto tutt'attorno da un muro alto non meno di m. 2 50 dal piano esterno di campagna.

Art. 121.

I cimiteri devono, sempre che sia possibile, costruirsi a valle dell'abitato, in terreno di struttura friabile, permeabile ed asciutto e nel quale con uno scavo praticato fino alla profondità di due metri e mezzo almeno non si incontri roccia, tufo, o altro terreno non facilmente scassabile, nè si raggiungano le acque latenti del sottosuolo nelle epoche in cui il loro livello è maggiormente elevato.

Si cercherà sopratutto di evitare il pericolo che la falda acquea che passa nel sottosuolo del cimitero possa andare ad inquinare quella che scorre negli strati di suolo coperto da agglomerato di abitazioni.

Art. 122.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di adatti scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche, e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio.

Art. 123.

Sui posti concessi per sepolture individuali o di famiglia possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, ecc. secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nei regolamenti locali.

Art. 124.

Le sepolture a tumulazione devono essere costrutte e cementate in modo da impedire qualsiasi filtrazione e devono essere divise in tanti scompartimenti per la deposizione dei feretri isolati secondo le prescrizioni dell'art. 63.

Art. 125.

Spetta ai concessionari mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Art 126.

Dato il caso di sepoltura di famiglia abbandonata per incuria o per morte degli aventi ad essa diritto, il Comune potrà provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti.

Art. 127.

I materiali provenienti da tali demolizioni non devono essere adoperati che per l'abbellimento del cimitero.

Camera mortuaria.

Art. 128.

La camera mortuaria sarà costruita in prossimità dell'abitazione del custode quando debba essere destinata a tenere salme nel periodo di osservazione, e dovrà essere provveduta di mobilio pel deposito di esse e di mezzi per avvertirne possibili segni di vita.

Art. 129.

La camera mortuaria dev'essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre comunicanti all'aperto.

Il pavimento e le pareti di essa (fino all'altezza di m. 1.50) devono essere foderate di lastre di marmo o di altra pietra ben levigata o rivestite di cemento o di altro materiale facilmente lavabile; il piano del pavimento deve essere inoltre disposto in modo da esservi facile lo scolo delle acque di lavatura nel terreno del cimitero.

Sala per autopsie.

Art. 130.

La sala per le autopsie deve rispondere a tutte le condizioni prescritte dall'articolo 129 per la camera mortuaria.

Art. 131.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi sarà una tavola in marmo o in ardesia ben levigata o in metallo da servire per le autopsie.

Art. 132.

La sala stessa deve essere provveduta di abbondante acqua per lavaggio e di mezzi di scolo nel terreno del cimitero.

Ossario.

Art. 133.

L'ossario possibilmente deve essere sotterraneo e deve consistere in una cripta destinata a raccogliere le ossa da esumarsi dai campi di inumazione comune di dieci in dieci anni.

Art. 134.

L'ossario dev'essere costrutto in terreno asciutto e la sua capacità deve essere commisurata ai bisogni di una serie possibilmente lunga di decenni.

Nel medesimo le ossa si devono accuratamente sottrarre alla vista e all'accesso del pubblico.

Disposizioni transitorie.

Art. 135.

I cimiteri irregolari così da non poter essere sistemati a norma della citata legge, verranno soppressi prima del 31 dicembre 1892 e per quell'epoca i nuovi dovranno essere costrutti.

Quelli delle frazioni che si trovano in tali condizioni, verranno invece soppressi immediatamente e le salme che vi dovrebbero essere seppellite lo saranno invece nel cimitero regolare della frazione più vicina.

Art. 136.

I cimiteri irregolari per difetto d'area, di camera mortuaria o di ossario dovranno essere regolarizzati entro il 1891, e in caso di ritardo per parte delle amministrazioni comunali il Prefetto vi provvederà d'ufficio.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
CRISPI.

Il Numero 43 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834, Serie 2ª, sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato;

Ritenuto che nel periodo decorso dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 1890 furono presentati all'Amministrazione del Debito Pubblico per la conversione n. 931 1/4 titoli di debiti redimibili per una complessiva annua rendita di lire 24791,25 dei quali, *cinque e un quarto* con decorrenza dal 1° aprile 1890, *uno* dal 1° giugno, *settecentoquaranta* dal 1° luglio, *uno* dal 23 settembre e *centottantaquattro* dal 1° ottobre detto anno, e che in correspettivo dei medesimi fu assegnata l'annua rendita consolidata 5 per cento di lire 24429,70 con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1891, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti prorata d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio, i quali prorata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 11095,28.

Visto l'unito prospetto di liquidazione firmato d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro;

Ritenuto che occorre provvedere al ritiro ed annullamento dei titoli redimibili suddetti, alla creazione della rendita consolidata dovuta in cambio, ed alle conseguenti variazioni nel bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in aumento ai capitoli 1 e 120 e in diminuzione ai capitoli 8, 9 e 140;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Direzione generale del Debito pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili, stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, cioè:

N.			
N.	2	Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele 3 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1890, per la complessiva annua rendita di. .	L. 30
»	4	Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1860-64, 5 per cento, delle quali due con decorrenza dal 1° aprile 1890 e due dal 1° ottobre, detto anno, per la complessiva annua rendita di	» 65
»	183 1/4	Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount) 5 per cento, delle quali tre e 1/4 con decorrenza dal 1° aprile 1890 e centottanta dal 1° ottobre detto anno per la complessiva annua rendita di	» 4581,25
»	2	Obbligazioni comuni della Società delle Strade Ferrate Romane, 3 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1890 per la complessiva annua rendita di	» 30
»	297	Obbligazioni dei Canali Cavour, 6 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1890 per la complessiva annua rendita di.	» 8910
»	1	Obbligazione del debito 5 per cento — Parma — (Decreti 15 e 16 giugno 1827) con decorrenza dal 23 settembre 1890 per la annua rendita di	» 100
»	441	Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba, 5 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1890, per la complessiva annua rendita di . . .	» 11025
»	1	Obbligazione del prestito ex-pontificio 1857 (Rothschild) 5 per cento, con decorrenza dal 1° giugno 1890 per la annua rendita di .	» 50
N.	931 1/4		L. 24791,25

Art. 2.

In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili indicati nell'articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro, del Debito pubblico, in aumento del Consolidato 5 per cento, la rendita di lire *ventiquattromilaquattrocentoventinove* e cent. *settanta* (L. 24,429,70) con decorrenza dal 1° gennaio 1891.

Art. 3.

Il fondo stanziato al capitolo 1° del bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, sarà aumentato della somma di lire *dodicimiladuecentoquattordici* e cent. *ottantacinque* (L. 12,214,85) per importare lordo del semestre al 1° luglio 1891, per la rendita da crearsi come al precedente art. 2.

Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 120 del detto bilancio di lire *undicimilanovantacinque* e centesimi *ventotto* (L. 11095,28) per il prorata d'interessi a tutto dicembre 1890 dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata assegnata in cambio.

Art. 4.

Il fondo stanziato al capitolo 8, art. 4 del bilancio suddetto, sarà diminuito di lire *cinquanta* (L. 50) per la competenza lorda del semestre al 23 marzo 1891, per la obbligazione del debito 5 per 100 - Parma 15 e 16 giugno 1827.

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 5 del bilancio stesso, sarà diminuito di lire *cinquanta* (L. 50) per la competenza lorda dei semestri al 1° dicembre 1890, e 1° giugno 1891, per l'obbligazione del prestito ex-pontificio 1857 (Rothschild).

Il fondo stanziato al capitolo suddetto, art. 6 del bilancio stesso sarà diminuito di lire *sessanta* (L. 60) per la competenza lorda dei semestri al 1° ottobre 1890 e 1° aprile 1891 per le due obbligazioni del prestito ex-pontificio 1860-64 aventi la decorrenza di godimento dal 1° aprile 1890, e del semestre al 1° aprile 1891 per due altre obbligazioni della fattispecie aventi la decorrenza del godimento dal 1° ottobre detto anno.

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 7 del bilancio medesimo, sarà diminuito di lire *duemilatrecentotrentuna* e centesimi *venticinque* (L. 2331,25) per la competenza lorda dei semestri al 1° ottobre 1890 e 1° aprile 1891 per le tre e un quarto obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount) aventi la decorrenza di godimento dal 1° aprile 1890, e del semestre al 1° aprile 1891 per le centottanta obbligazioni della fattispecie aventi la decorrenza di godimento dal 1° ottobre detto anno.

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 11 del suddetto bilancio, sarà diminuito di lire *quindici* (L. 15) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1891 per le due obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele.

Il fondo stanziato al capitolo 9, art. 3 del detto bilancio, sarà diminuito di lire *ottomilanovecentodieci* (L. 8910) per la competenza lorda dei semestri al 1° gennaio e 1° luglio 1891 per le duecentonovantasette obbligazioni dei Canali Cavour.

Il fondo stanziato al capitolo suddetto, art. 4 del detto bilancio, sarà diminuito di lire *undicimilaventicinque* (lire 11,025) per la competenza lorda dei semestri al 1° gennaio e 1° luglio 1891 per le quattrocentoquarantuna obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba.

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 20, sarà diminuito di lire *trenta* (L. 30) per la competenza lorda dei semestri al 1° gennaio e 1° luglio 1891 per le due obbligazioni comuni della Società delle Strade Ferrate Romane.

Il fondo stanziato al capitolo 140, art. 4 del bilancio suddetto, sarà diminuito di lire *dieci* (L. 10) rappresentante la competenza dei semestri al 1° dicembre 1890 e 1° giugno 1891 sul fondo fisso di ammortamento in ragione dell'uno per cento sul capitale nominale di lire 1000 per la obbligazione del prestito ex-pontificio 1857 (Rothschild).

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 6 del bilancio medesimo, sarà diminuito di lire *quarantasei* e centesimi *sessantadue* (L. 46,62) rappresentante la competenza dei semestri al 1° ottobre 1890 e 1° aprile 1891 sul fondo fisso d'ammortamento in ragione dell'uno per mille sul capitale nominale di L. 1625 per le tre un quarto obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount) aventi la decorrenza di godimento dal 1° aprile 1890 e del semestre al 1° aprile 1891 sul fondo fisso d'ammortamento sul capitale nominale di lire 90,000 per le centottanta obbligazioni della fattispecie aventi la decorrenza di godimento dal 1° ottobre detto anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 gennaio 1891.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

PROSPETTO di liquidazione della rendita consolidata 5 per cento di cui a senso della legge 8 marzo 1874, N. 1834, devesi disporre la emissione in sostituzioni dei titoli di debiti redimibili dello Stato presentati per la loro conversione nel periodo decorso dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 1890.

Rendite dei debiti redimibili dello Stato presentate alla conversione				Consolidato 5 per cento da darsi in cambio		Prorata d'interessi dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata		
Specie dei titoli	Quantità dei titoli	Rendita	Decorrenza di godimento	Rendita	Decorrenza di godimento	al lordo	Ritenuta del 13 20 per 100	al netto
Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele . . .	2	30 »	1° ott. 1890	30 »	1° gen. 1891	7 50	99	6 51
Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1860-64 . . .	2	55 »	1° aprile »	55 »	»	41 25	5 44	35 81
Id.	2	10 »	1° ottob. »	10 »	»	2 50	33	2 17
Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount).	3 1/4	81 25	1° aprile »	81 25	»	60 93	8 04	52 89
Id.	180	4,500 »	1° ottob. »	4,500 »	»	1,125 »	148 50	976 50
Obbligazioni comuni delle ferrovie romane	2	30 »	1° luglio »	30 »	»	15 »	1 98	13 02
Obbligazioni dei canali Cavour	297	8,910 »	1° » »	8,791 »	»	4,395 50	580 21	3,815 29
Obbligazioni del debito 5 per cento Parma — 15 e 16 giugno 1827	1	100 »	23 sett. »	100 »	»	27 22	3 59	23 63
Obbligazioni della ferrovia Udine Pontebba . . .	441	11,025 »	1° luglio »	10,782 45	»	5,391 22	711 64	4,679 58
Obbligazioni del prestito ex-pontific.1857 (Rothschild).	1	50 »	1° giug. »	50 »	»	29 16	3 85	25 31
Totale . .	931 1/4	24,791 25		24,429 70		11,095 28	1,464 57	9,630 71

Roma, addì 25 gennaio 1891.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
GRIMALDI.

Il Numero **46** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (serie 3ª);

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Veduto l'art. 566 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidetti;

Veduto l'art. 4 della legge 30 giugno 1890, n. 6901 (serie 3ª);

Veduto il Regio decreto 1° novembre 1890, n. 7245 (serie 3ª), col quale fu fissato l'interesse dei buoni del Tesoro a decorrere dal giorno 3 dello stesso mese di novembre;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal giorno 26 gennaio 1891 è diminuito dell'uno per cento l'interesse dei buoni del Tesoro fissato col suddetto Nostro decreto del 1° novembre 1890, numero 7245 (serie 3ª),

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1891.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 22 gennaio 1891:

Sardi Angiolo, cappellano di 1ª categoria nella R. Marina, in aspettativa per soppressione di corpo, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio e per ragioni di età ed ammesso a far valere i suoi titoli a pensione a decorrere dal 1° febbraio 1891.

Con RR. decreti 5 febbraio 1891:

Mirabello Giov. Battista, capitano di vascello, nominato comandante della corazzata « Re Umberto. »

Flores Edoardo, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Staffetta. »

Con R. decreto 8 febbraio 1891:

Mirabello Giov. Battista, capitano di vascello, esonerato dal comando della corazzata « Re Umberto. »

BOLLETTINO N. 5

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 26 gennaio al dì 1° febbraio 1891

REGIONE I. — **Piemonte.**

Cuneo — Tifo petecchiale dei suini; 1 letale a Fossano.
Carbonchio sintomatico: un bovino, morto, a Fossano.

Torino — Id.: 1 letale a Orbassano.

Alessandria — Carbonchio: 1 letale, a S. Salvatore.

REGIONE II. — **Lombardia.**

Milano — Febbre aftosa: 9 a Legnano.

Sondrio — Carbonchio essenziale: un bovino, morto, a Postalesio.

Mantova — Carbonchio sintomatico: 2 letali a Poggio Rusco e Rivarolo.

REGIONE III. — **Veneto.**

Verona — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Grezzana.

Vicenza — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Tezze.
Affezione morvofarcinosa: 1 letale ad Asiago.

Udine — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Pozzuolo, Caneva, Mortegliano.

Venezia — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Noale.

Padova — Id.: 1 letale ad Este.

REGIONE V. — **Emilia.**

Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 4 letali a Casalgrande.

REGIONE VI. — **Marche ed Umbria.**

Perugia — Tifo petecchiale dei suini: 2 letali a Gualdo Tadino.
Carbonchio: 1 bovino a Spoleto.

REGIONE VII. — **Toscana.**

Firenze — Carbonchio essenziale: 1 bovino (abbattuto) a Fucecchio.

REGIONE IX. — **Meridionale Adriatica.**

Aquila — Scabbie degli ovini: 53 a Tornimparte.

Foggia — Affezione morvofarcinosa: 5 a Pozzomonaco (abbattuti).

REGIONE X. — **Meridionale Mediterranea.**

Caserta — Seguitano i casi di affezione morvofarcinosa già denunziati a Maddaloni, Pignataro e Palma: uno nuovo ad Alvito.

Benevento — Epizoozia degli ovini a Durazzano e Morcone.

Roma, addì 13 febbraio 1891.

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica

L. PAGLIANI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso ai militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le consuete rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragione di salute, ritengano di non essere più idonei al militare servizio.

Per essere ammessi a tali rassegne, i militari dovranno farne regolare domanda, su carta da bollo da cent. 50, per mezzo del sindaco, al comandante del proprio distretto militare non più tardi del 15 aprile prossimo, corredando la domanda stessa del foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

Coloro poi che siano stati ammessi alla rassegna e che abbiano domicilio in un comune ove non ha sede il distretto, riceveranno dal sindaco del capoluogo di mandamento l'indennità di trasferta stabilita dal § 833 del regolamento sul reclutamento, purchè vi si presentino il giorno precedente a quello fissato per la rassegna; e se la

distanza fra il capoluogo del mandamento ed il distretto fosse maggiore di 25 chilometri, i militari avranno diritto al trasporto in ferrovia o per mare.

Dal distretto essi riceveranno poi i mezzi di viaggio per tornare al luogo di domicilio.

Se la distanza fosse minore di 25 chilometri, i militari, facendone domanda potranno ottenere dal sindaco lo scontrino ferroviario per fare il viaggio a proprie spese, a tariffa militare, giusta il disposto dal § 508 del citato regolamento.

Quelli invece che si presentassero direttamente al distretto potranno farsi corrispondere da questo l'indennità di trasferta, purchè però sul foglio di congedo illimitato abbiano fatto apporre il *Visto per la partenza* dal sindaco del comune di residenza.

Nei casi in cui non sia possibile decidere sul momento dell'inabilità al servizio dei militari, questi saranno rimandati ad una successiva rassegna, quando non intendano valersi della facoltà fatta loro dal § 512 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e chiedere d'essere ricoverati in osservazione per cura dei distretti in un ospedale militare.

Da ultimo il Ministero stima opportuno avvertire che quei militari che si ritenessero inabili al servizio, ma che non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi astenersi dal rispondere alle chiamate alle armi sia per istruzione, sia per mobilitazione.

Roma, il 12 febbraio 1891.

(Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Roma
Il dì 14 febbraio 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì	— 760 9
Umidità relativa a mezzodì	— 28.
Vento a mezzodì	Nord assai forte
Cielo a mezzodì	quasi tutto sereno
Termometro centigrado massimo	— 9° 1.
Termometro centigrado minimo	— 4° 2.
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 14 febbraio 1891.

Europa pressione molto elevata intorno Francia, Baviera; bassa Sud e Nordest. Parigi 781; Bamberga 780, Alta Italia 772, Cagliari, Roma, Durazzo, Salonicco 760, Malta 755.

Italia 24 ore: barometro salito Nord disceso fino otto mill. Sud, nevicate Appennino, pioggie Sud venti settentrionali freschi poi forti Nord, qua là freschi Sud. Brina, gelo Italia superiore.

Stamane: cielo sereno Nord, nuvoloso coperto centro, coperto piovoso nevoso Sud continente. Venti freschi forti greco a tramontana.

Barometro 772 a 755 Nord estremo Sud.

Mare mosso agitato.

Probabilità: venti forti fortissimi settentrionali, sereno Nord, coperto qualche pioggia a nevicata Italia inferiore, temperatura bassa. Mare grosso specialmente costa Adriatica.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 15 febbraio 1891

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì	767, 1
Umidità relativa a mezzodì	33
Vento a mezzodì	Nord.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado Massimo	7°, 3.
Termometro centigrado Minimo	0°, 0.
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 15 febbraio 1891.

Europa pressione alquanto bassa Nord e Mediterraneo centrale; molto elevata latitudini medie Arcangelo 754; Malta 756; Parigi, Zurigo 779; Budapest 780.

Italia 24 ore: barometro salito specialmente Nord centro; venti forti fortissimi tramontana a greco; mare grosso costa Adriatica; pioggie Sud, nevicate Appennino centrale; temperatura abbassata ovunque.

Stamane cielo sereno Nord, Toscana e Lazio, nuvoloso coperto altrove; venti forti fortissimi, tramontana a greco.

Barometro 778 Nord, 762 Palermo, Atene, 756 Siracusa.

Mare agitato molto agitato o grosso parecchie stazioni costa Adriatica Sicula.

Probabilità: venti forti settentrionali specialmente Centro Sud, qualche pioggia nevicata Italia inferiore; mare molto agitato coste Meridionali e Adriatico; temperatura bassa dovunque.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 14 febbraio 1891

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 4 1/4

CENCELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Comunicasi un elenco di omaggi.

Accordasi un congedo al senatore Maglione.

PRESIDENTE comunica che partecipò per mezzo del ministro degli esteri la deliberazione del Senato relativa ad un atto di condoglianza per la perdita di S. A. R. Balduino, principe ereditario del Belgio. Comunica le risposte ricevute.

Commemorazione del senatore Ruschi.

PRESIDENTE commemora con acconcie parole il compianto il senatore Rinaldo Ruschi di cui ricorda le virtù patriottiche, le qualità amministrative. (Benissimo).

TABARRINI si associa alle parole pronunziate dal presidente in commemorazione del senatore Rinaldo Ruschi.

Il suo patriottismo ebbe fondamento nella vita privata, ubbidì costantemente al dovere. Fu austero con sè, tollerante cogli altri. Ne delinea le virtù domestiche. Fu nobile esempio di vita intemerata e di fermo carattere. (Approvazioni).

Proclamazione di nuovo senatore.

PRESIDENTE invita il senatore comm. Claudio Sandonini a giurare. (Il senatore Sondonini giura secondo la formola consueta).

PRESIDENTE proclama senatore del Regno ed immette nell'esercizio delle sue funzione il senatore Claudio Sandonini.

Comunicazioni del governo.

RUDINI', presidente del Consiglio, dà comunicazione dei decreti coi quali Sua Maestà ha accettate le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'onorevole Crispi e nominato il nuovo, presieduto dallo stesso onorevole Di Rudinì.

Quindi pronunzia il seguente discorso:

Onorevoli signori. Prima di esporre sommariamente al Senato gli intendimenti che noi abbiamo nell'assumere il governo stimo mio debito associarmi alle nobili affettuose parole che sono state pronunziate in quest'aula in commemorazione dell'on. senatore Ruschi.

Onorevoli senatori. Fu nell'altro ramo del Parlamento respinta pochi giorni or sono una legge che dava effetto provvisorio ad alcune imposte richieste dalla cessata amministrazione.

Questo voto indicava alla nuova un programma, che è nostro debito di osservare.

Facciamo nostro il programma delle economie, ne prendiamo in mano la bandiera e con essa lotteremo, vinceremo, o cadremo.

E intanto, innanzi a voi, innanzi al paese, prendiamo meditato impegno di raggiungere (senza nuovi aggravi pel contribuente) il pareggio fra le entrate e le spese effettive.

Toccheremo con mano prudente, ma risoluta, tutti i bilanci, compresi quelli della guerra e della marina, per usare ovunque e per tutti la massima parsimonia, e cercheremo di restringere anche le spese per l'Africa.

Proporremo, in breve tempo, le opportune note di variazioni ai bilanci del 1891-92.

Proporremo altresì alcune leggi, delle quali le une avranno immediata, altre prossima influenza a sollievo del pubblico erario.

Provvisioni urgenti sono necessarie per disciplinare la circolazione. Crediamo però che nelle attuali contingenze i mutamenti radicali nel nostro regime bancario potrebbero essere cagione e stimolo a nuove perturbazioni che vogliamo pensatamente evitare. E quindi ci limiteremo a proporre quei provvedimenti che valgano a migliorare con sicuro effetto le condizioni del credito.

Tra le leggi sociali, che ci paiono più urgenti, presenteremo quelle che sono meglio studiate

Le proporremo con sollecitudine, riconoscendo esservi atti di giustizia sociale, che non si possono e perciò non si debbono più oltre ritardare da un Governo al quale stanno a cuore gl'interessi sani e i bisogni legittimi delle classi lavoratrici.

Durante la presente Sessione non vi proporremo riforme legislative che turbino interessi degni di riguardo, senza portare immediato ristoro al bilancio.

Ci asterremo, per ora, dal proporvi leggi politiche, pensando che il paese aspira anzitutto al suo rinnovamento economico.

Ed anche per la proposta abolizione dello scrutinio di lista, proposta che sta innanzi all'altro ramo del Parlamento, ci asterremo dal prendere ora qualsiasi iniziativa.

Nella politica estera, anche qui concordi col paese, noi obbediremo alla sua voce che udimmo alta e limpida negli ultimi comizi.

Manterremo illesa la dignità della nazione. Saremo solleciti dei suoi veri interessi.

La nostra politica sarà semplice, franca, senza sottintesi, quale si addice ad un paese che vuole realmente la pace.

Il nostro programma per buona fortuna, è comune a quello dei maggiori Stati d'Europa; ed è intorno a questo pensiero, a questo desiderio, a questo bisogno di pace che si sono raccolte quelle potenze che vollero procacciare a sè sicurezza assoluta, all'Europa una quiete durevole.

Alle nostre alleanze serberemo fede salda e sicura (Movimento di adesione).

Mostreremo a tutti, con la nostra condotta, che non abbiamo intendimenti aggressivi.

E poichè sulle nostre relazioni con la Francia furono a torto sollevati dubbi, sospetti e diffidenze, noi ci sforzeremo ad eliminare ogni falso apprezzamento.

Con la nostra condotta ponderata e serena ispireremo, ne abbiamo il convincimento, quella fiducia che sentiamo di meritare. (Bene).

L'Italia attraversa, è vero, un momento difficile per l'angustia presente delle sue finanze, per il disagio nelle sue condizioni economiche.

Ma ci risolleveremo, e più presto che non si creda. Basterà a ciò uno sforzo poderoso, una volontà decisa.

Per raggiungere il nostro intento, una condizione è però necessaria, la pace.

Saremo, forse, orgogliosi, ma noi crediamo col nostro pensiero, coi nostri propositi e coi nostri provvedimenti di interpretare al giusto la volontà del paese.

Sulle proposte che saremo per presentare invocheremo quindi pronta discussione, ansiosi del vostro appoggio.

Nutriamo viva la fiducia e la speranza che le nostre proposte, che il nostro contegno incontreranno l'approvazione di questo alto consesso innanzi al quale io riverente mi inchino. (Bene, bravo).

Domande d'interpellanze

PRESIDENTE rilegge la domanda d'interpellanza rivolta nell'ultima tornata dal senatore Vitelleschi al ministro dell'Interno del tenore seguente:

« Il senatore Vitelleschi chiede interpellare il ministro dell'Interno sopra le condizioni che verranno fatte ai servizi di beneficenza della città di Roma dall'applicazione delle leggi 17 luglio e 20 luglio 1890. »

NICOTERA, ministro dell'interno, dichiara di accettare l'interpellanza dell'on. senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI ringrazia il ministro ed esprime il desiderio che la sua interpellanza sia messa all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori parlamentari.

NICOTERA, ministro dell'interno, aderisce.

(Il Senato su proposta del presidente, approva che l'interpellanza dell'on. Vitelleschi sia posta all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori parlamentari).

PRESIDENTE annunzia esser pervenuta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto intende interpellare gli onorevoli presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, delle finanze e del Tesoro, intorno all'indirizzo economico-finanziario del Governo.

« Majorana-Calatabiano ».

DI RUDINI', presidente del Consiglio, a nome anche dei colleghi accetta la domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE propone che nel primo giorno in cui si riprenderanno i lavori, si fissi il giorno in cui si svolgerà la domanda d'interpellanza dell'on. senatore Majorana.

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 14 febbraio 1891

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,10.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato 31 gennaio, che è approvato.

PRESIDENTE comunica lettere dei deputati Semmola e Pascolato, i quali dichiarono che nella seduta del 31 gennaio avrebbero votato contro l'ordine del giorno Villa.

FERRACCIU', CARNAZZA-AMARI e MARANCA ANTINORI, giurano.

PRESIDENTE dà atto all'onorevole Bezzi delle sue dimissioni da deputato e dichiara vacante un seggio nel collegio di Ravenna.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE comunica le conclusioni della Giunta che dichiara non contestabile l'elezione del deputato Quintieri pel 1° Collegio di Cosenza.

Lo dichiara quindi eletto salvo casi d'incompatibilità.

Annunzia inoltre che l'onorevole Sidney Sonnino ha dato le dimissioni da membro della Commissione generale del bilancio.

Comunicazioni del Governo

DI RUDINI', presidente del Consiglio, dà comunicazioni dei decreti coi quali Sua Maestà ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduta dall'onorevole Crispi e nominato il nuovo, presieduto dallo stesso onorevole Di Rudinì.

Quindi pronunzia il seguente discorso:

Onorevoli colleghi!

La Camera, respingendo col suo voto del 31 gennaio, la legge che dava effetto provvisorio ad alcune imposte richieste dalla cessata amministrazione, indicava alla nuova un programma, che è nostro debito di osservare.

Facciamo nostra la vostra bandiera, quella delle economie; con essa, e per essa, lotteremo, vinceremo o cadremo. (Approvazioni).

E intanto, innanzi a voi, innanzi al paese, prendiamo meditato impegno di raggiungere (senza nuovi aggravi pel contribuente) il pareggio fra le entrate e le spese effettive.

Toccheremo con mano prudente, ma risoluta tutti i bilanci, compresi quelli della guerra e della marina, per usare ovunque e per tutti la massima parsimonia; e cercheremo di ristringere anche le spese per l'Africa.

Proporremo in breve tempo, le opportune note di variazioni ai bilanci 1891-92.

Proporremo altresì alcune leggi, delle quali le une avranno immediata, altre prossima influenza a sollievo del pubblico erario.

Provvisioni urgenti sono necessarie per disciplinare la circolazione. Crediamo però che nelle attuali contingenze i mutamenti radicali nel nostro regime bancario potrebbero essere cagione e stimolo a nuove perturbazioni che vogliamo pensatamente evitare. E quindi ci limiteremo a proporre quei provvedimenti che valgano a migliorare con sicuro effetto le condizioni del credito.

Tra le leggi sociali che ci paiono più urgenti, proporremo quelle che sono meglio studiate.

Le proporremo con sollecitudine, riconoscendo esservi atti di giustizia sociale, che non si possono e perciò non si debbono più oltre ritardare da un Governo al quale stanno a cuore gl'interessi sani e i bisogni legittimi delle classi lavoratrici. (Bene!)

Durante la presente Sessione non vi proporremo riforme legislative che turbino interessi degni di riguardo, senza portare immediato ristoro al bilancio.

Ci asterremo, per ora, dal proporvi leggi politiche, pensando che il paese aspira anzitutto al suo rinnovamento economico. (Vive approvazioni).

Ed anche nella proposta abolizione dello scrutinio di lista, che pur vogliamo, ci asterremo dal prendere ora qualsiasi iniziativa. Aspetteremo gli studi della Commissione reale istituita dal Gabinetto precedente, o le proposte della Giunta che studia il disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

Ma questo ci sentiamo in dovere di dichiarare: che, quali che siano le vostre deliberazioni, un mutamento di procedura elettorale non trae seco, al nostro avviso, come necessità inesorabile la immediata convocazione dei nuovi comizi. (Commenti).

Nella politica estera, anche qui concordi col paese, noi obbediremo alla sua voce, che udimmo alta e limpida negli ultimi comizi.

Manterremo illesa la dignità della nazione. Saremo solleciti dei suoi veri interessi.

La nostra politica sarà semplice, franca, senza sottintesi, qual si addice ad un paese che vuole realmente la pace.

Il nostro programma, per buona fortuna è comune a quello dei maggiori Stati d'Europa; ed è intorno a questo pensiero, a questo desiderio, a questo bisogno di pace che si sono raccolte quelle potenze che vollero procacciare a sè sicurezza assoluta, all'Europa una quiete durevole.

Alle nostre alleanze serberemo fede salda e sicura. (Bene!)

Mostreremo a tutti, con la nostra condotta, che non abbiamo intendimenti aggressivi.

E poichè sulle nostre relazioni con la Francia furono a torto sollevati dubbi, sospetti e diffidenze, noi ci sforzeremo ad eliminare ogni falso apprezzamento

Con la nostra condotta ponderata e serena ispireremo, ne abbiamo il convincimento, quella fiducia che sentiamo di meritare. (Bravo!)

L'Italia attraversa, è vero, un momento difficile per l'angustia presente delle sue finanze, per il disagio nelle sue condizioni economiche; ma ci risolleveremo, e più presto che non si creda. Basterà a ciò uno sforzo poderoso, una volontà decisa.

Per raggiungere il nostro intento, una condizione è però necessaria: la pace.

Saremo, forse, orgogliosi, ma noi crediamo col nostro pensiero, coi nostri proponimenti di interpretare al giusto la volontà del paese. Sulle proposte che saremo per presentare invocheremo quindi pronta discussione, ansiosi del vostro giudizio. Lo solleciteremo, perchè a noi preme di conoscere se con le nostre proposte avremo l'onore di meritare la vostra fiducia, non volendo, non potendo, non dovendo rimanere a questo posto se fossimo appena tollerati o protetti. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE comunica la lettera con la quale si annunzia il decreto di nomina a sotto segretari di Stato dell'onorevole conte D'Arco per gli esteri e dell'ing. Piero Lucca per l'interno.

NICOTERA, ministro dell'interno, presenta un decreto reale che lo autorizza a ritirare il disegno di legge relativo al riordinamento delle prefetture e sotto prefetture e l'altro intorno alla riforma della circoscrizione territoriale.

COLOMBO, ministro delle finanze, presenta un decreto reale che lo autorizza a ritirare il disegno di legge intorno ai dazi sugli olii minerali, e semi oleosi, e intorno all'aumento di tassa sulla fabbricazione degli spiriti. (Commenti).

RUBINI si compiace delle idee espresse dal presidente del Consiglio a nome di un Ministero nel quale vede persone amiche. (Commenti, conversazioni prolungate).

Propone che si lasci tempo alla nuova Amministrazione di studiare le questioni pendenti, in riguardo specialmente alle economie da introdursi nel bilancio.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, accetta in massima il pensiero dell'aggiornamento della Camera, che ritiene necessario, rimettendone ad essa la durata. (Bene!)

IMBRIANI ricorda che una volta l'onorevole Nicotera alludendo al Ministero presieduto dall'onorevole Crispi, disse che aveva tutti i colori dell'iride.

Ora crede che dal presidente del Consiglio all'onorevole Nicotera vi sia la stessa gradazione nelle idee e nei sentimenti di libertà.

Il programma delle economie, crede che dovrà essere subordinato a molte riserve, se deve tenersi a dichiarazioni antecedenti di alcuni dei membri del presente Consiglio.

Ma di tutte le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio ve ne ha una che deve apertamente biasimare, ed è quella che riguarda il mantenimento della triplice alleanza.

Ora il paese ha diritto di conoscere i patti di questa alleanza che forse è intesa a proteggere interessi di altri, come l'Alsazia e Lorena per la Germania e Trento e Trieste per l'Austria.

PRESIDENTE richiama l'oratore ad attenersi alla presente questione.

IMBRIANI avrebbe voluto una parola di conforto per gli oppressi. Qualunque siasi il Ministero insisterà sempre nella causa da lui propugnata.

BARZILAI ricordando la cagione immediata della caduta del Ministero Crispi, rileva come il rispetto al sentimento nazionale, alle libertà statutarie debba essere programma di un Ministero italiano. (Bene!)

DELLA ROCCA propone che la Camera si aggiorni al 10 marzo. (Rumori).

BONGHI crede che soltanto il Governo possa sapere quanto tempo gli occorra per tradurre in atto il programma annunziato, e quindi lo invita a formulare una proposta.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, propone che la Camera si aggiorni al 2 marzo.

PRESIDENTE avverte la Camera che per ora non sono pronti lavori parlamentari.

Rammenta che furono presentate prima della sospensione delle tornate parecchie domande d'interrogazione, e d'interpellanza e comunica inoltre le seguenti:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione sulla questione universitaria di Napoli e particolarmente sopra i seguenti punti:

« 1. Se intenda tornare all'osservanza della legge 16 luglio 1882 sulle cliniche ed altri istituti delle Facoltà di medicina;

» 2. Con quali mezzi, nella negativa, intenda provvedere alla esecuzione del grandioso disegno della nuova Università;

« 3. Che esito abbia avuto la lite istituita dall'impresa Amendola e se veramente lo Stato sia stato condannato al pagamento della indennità di lire 150 mila.

« Costantini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare S. E. il ministro dell'istruzione pubblica sui motivi per cui non venne per anco provveduto alle vacanze da vario tempo sussistenti nei posti di provveditore scolastico e di ispettore circondariale scolastico nella provincia di Belluno.

« Donati ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno intorno all'applicazione dell'art. 11 della legge per Roma riguardante i servizi della pubblica beneficenza.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dei lavori pubblici sul disordine del servizio ferroviario della linea Metaponto Sibari-Cosenza-Cotrone.

« Casini ».

« Il sottoscritto domanda d'interpellare S. E. il ministro delle finanze sul modo con cui viene data esecuzione alla legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria rispetto al rilevamento di nuove mappe là dove preesisteva un catasto geometrico.

« Morelli ».

« Interpello il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro dell'interno, di agricoltura, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia:

« Se tra i progetti immediati che il Ministero presenterà vi sono quelli riguardanti la legislazione sociale;

« Con quali criterii verranno presentati;

« E se non sia il caso di rivedere gli articoli 1151 e seguenti del Codice civile, riflettenti il delitto e quasi delitto, e gli articoli 1627 e seguenti dello stesso Codice riflettenti la locazione di opere, in armonia delle nuove condizioni economico-sociali fatte al lavoro ed ai lavoratori, ed anco di nominare una « Commissione del lavoro » il cui mandato sia una inchiesta sulle condizioni delle nostre classi lavoratrici e la formulazione dei provvedimenti che siano più adatti per una compiuta ed efficace legislazione sociale in Italia in armonia agli interessi dell'industria e dell'agricoltura.

« Luigi Guelpa ».

(I ministri dichiarano di accettare le domande d'interrogazione e d'interpellanze che si trovano nell'ordine del giorno e quelle ora annunziate, riservandosi di stabilirne lo svolgimento il primo giorno in cui la Camera sarà riconvocata).

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, propone si svolga l'interpellanza Casini in primo giorno in cui si riunirà nuovamente la Camera.

(Così rimane stabilito).

GUELPA desidera che la sua interpellanza sia svolta almeno entro il mese di marzo (Rumori).

IMBRIANI avverte che le interpellanze che sono già nell'ordine del giorno devono avere la precedenza.

PRESIDENTE assicura che rimarranno con la loro data di presentazione.

DILIGENTI chiede, se in pendenza dello svolgimento della sua interpellanza, sulla costituzione del nuovo Istituto di credito fondiario, il Ministero si asterrà dall'approvare la costituzione medesima.

CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio, assicura che la questione rimarrà impregiudicata.

DILIGENTI prende atto dell'assicurazione.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di aggiornamento al 2 marzo.

(E' approvata).

La seduta termina alle 3.15.

ERRATA CORRIGE.

Nel Resoconto sommario e nel Resoconto ufficiale pubblicato il 31 gennaio e precisamente in fine dell'ordine del giorno sottoscritto dal deputato Garelli ed altri figura il nome del deputato Marazzi Fortunato: e per errore, quantunque corretto, fu posta una virgola fra Marazzi e Fortunato in modo che si potrebbe intendere che sia il deputato Fortunato Giustino il quale abbia posta la sua firma all'ordine del giorno mentre il deputato Fortunato Giustino non ha sottoscritto detto ordine del giorno.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 13. — Camera dei Comuni — Rispondendo ad analoga interrogazione, il sotto segretario di Stato agli esteri, Fergusson, dichiara che il Khedive non ha ancora preso alcuna decisione riguardo alle riforme dell'amministrazione giudiziaria, ma che si ha motivi di credere che esse saranno applicate.

BERLINO, 13 — La Banca dell'Impero ha ridotto il tasso dello sconto al 3 0/0 e quello delle anticipazioni sui titoli al 4 0/0.

NEW-YORK, 12. — L'ammiraglio in capo Porter è morto.

BUENOS-AYRES, 14 — Si ha dal Chili:

« Ebbe luogo un combattimento importante a Tarapaca fra gl'insorti e le truppe del Governo, le quali furono completamente sconfitte ».

WASHINGTON, 14 — *Senato* — Si riprende la discussione del *bill* relativo ai diritti di autore.

Si respingono complessivamente tutti gli emendamenti precedentemente approvati.

Il testo del Senato è ora identico a quello approvato dalla Camera.

CAIRO, 14. — È qui giunto il duca di Cambridge.

MOSCA, 14. — L'arciduca Francesco Ferdinando è arrivato e fu salutato da tutti i dignitari.

L'arciduca scese al Kremlino, dove occupa l'appartamento dello czarevitch. Poscia visitò il Governatore generale e la Cattedrale.

Stasera l'arciduca intervenne al pranzo, che il Governatore diede in suo onore.

RIO JANEIRO, 15. — La Costituente approvò in seconda lettura, con numerosi emendamenti, l'intero progetto di nuova costituzione.

Si crede che l'elezione del presidente della repubblica avrà luogo nella settimana prossima.

I principali candidati alla presidenza sono il maresciallo Teodoro da Fonseca, attualmente capo del Governo provvisorio, ed il signor di Moraes.

LONDRA, 15. — L'individuo arrestato ieri è ritenuto Jak lo Sventratore, si chiama Tommaso Saidler.

Egli nega il delitto di cui è imputato.

MADRID, 15. — Oggi ebbero luogo le elezioni dei senatori. Nella provincia di Madrid furono eletti due conservatori ed un liberale.

BARCELLONA, 15. — Nelle odierne elezioni senatoriali riuscirono qui eletti due conservatori ed un liberale.

PIETROBURGO, 15. — L'*Agenzia telegrafica del Nord* dice che l'arciduca Francesco Ferdinando ha prodotto in Russia la migliore impressione; che gli furono resi durante il soggiorno i massimi onori e che egli espresse sentimenti di alta riconoscenza per la brillante e cordiale accoglienza ricevuta.

CAIRO, 15. — Si confermano la notizia della creazione di una Commissione giudiziaria e quella della nomina di Scott a consigliere al Ministero della giustizia.

TRINKITAT, 15 — E' arrivato ieri il colonnello Smith, comandante la spedizione anglo egiziana su Tokar contro i Dervisci.

L'intero corpo di spedizione si avanzerà oggi.

Una ricognizione fu fatta in direzione di Tokar, senza che sia stato visto alcun nemico.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 febbraio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 91	—	—		— —	95,52 1[2 95,75		— —	
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	95,40 35,32 1[2	95 36 1[4			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			60 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			99 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			96 10	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			99 60	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 genn. 91	500	500		— —			456 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			470 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			494 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			695 —	
» » Mediterranee stampigliate	1 genn 91	500	500		— —			522 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genn 91	1000	750		— —			700 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1088 —	
» » Generale	»	500	250	371	371 —	374 371		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			540 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			42 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottobr. 90	500	500		— —			470 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn 91	500	400		— —			504 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			75 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	877 880		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —			1190 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			250 —	
» » Immobiliare	1 genn 91	500	500		— —	889 90 88 87 86		— »	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			200 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —	165		— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	118 1[2 113		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			20 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			378 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiario Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss 1887-88-89	1 genn 91	500	500		— —			285 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	500	500		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			450 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			130 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nominali
3	Francia	90 giorni	»	»	100 22 1[2
	Parigi	Cheques	»	»	101 03 1[2
3	Londra	90 giorni	»	»	25 29
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . . 26 Febbraio
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1891

Rendita 5 0[0	94 10
» 3 0[0	59 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	94 —
Prest. Rothschild 5 0[0	100 —
Obb città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	468 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —
Az. Fer Meridionali	678 —
» » Mediterranee	522 —
» » » certif	512 —
» Banca Nazionale	1700 —
» » Romana	1090 —
» » Generale	375 —
Az. Banco di Roma	550 —
» Banca Tiberina	43 —
» » Ind. e Com.	465 —
» » » Certif.	460 —
» Soc. Cred. Mobil.	475 —
» » » Merid.	100 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st	970 —
» » Condot. d'ac.	262 —
» » Gen. Illumin.	260 —
» » Immobiliare	343 —
» » Molini e Magaz Gen.	220 —
» » Tramway Om.	120 —
» » Fond. Italiana	20 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	378 —
» » Metallurgic. Italiana	253 —
» » della Piccola Borsa	235 —
» » Fondiar. Incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
» » Caoutchouc	75 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	465 —
» » » 4 0[0	105 —
» » Ferroviarie	225 —
» Fe. Napoli-Ottajano	245 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.